

GIURISDIZIONE: Comune e Provincia - Anagrafe comunale - Iscrizione e cancellazione - Controversie in materia - Giurisdizione dell'A.G.O.

Tar Lazio - Roma, Sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276

“[...] le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione appartengono alla cognizione del giudice ordinario, concernendo posizioni di diritto soggettivo [...], posto che le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni [...].

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 20.1.22 ai soggetti in epigrafe, depositato in data 14.2.2022, il ricorrente ha adito questo Tribunale per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

– del provvedimento di cancellazione anagrafica GC/2019/82774 del 04.06.2019 con cui il Comune di Roma Capitale, Dipartimento Servizi Delegati, Ufficio Gestione anagrafica comunicava al ricorrente, a mezzo pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Roma Capitale per 30 giorni consecutivi, l'intervenuta cancellazione dall'anagrafe della residenza presso il Comune di Roma, Via, per irreperibilità accertata a seguito di ripetuti ed intervallati accertamenti con esito negativo ai sensi dell'art. 11 DPR 223/1989.

2. Si costituivano in giudizio, per resistere, Roma Capitale e l'Ater del Comune di Roma, rispettivamente nelle date del 22.2.2022 e del 28.2.2022.

3. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene opportuno scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di Roma Capitale.

L'eccezione è manifestamente fondata, per le ragioni di seguito esplicate, con conseguente inammissibilità del ricorso, sussistendo quindi le condizioni per la sua definizione in forma semplificata.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza secondo cui le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione appartengono alla cognizione del giudice ordinario, concernendo posizioni di diritto soggettivo (cfr., *quam multis*, Tar Milano, 4.9.2017, n.1779; Tar L'Aquila, 9.4.2015, n.253; Tar Roma, 19.5.2009, n.5172; Tribunale Ferrara, ordinanza 24.9.2019; Tribunale Padova, 19.6.2020), posto che le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza

attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni.

Inoltre, è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa del ricorrente nel corso della trattazione in camera di consiglio, relativamente alla circostanza che, devoluta la controversia al giudice ordinario, questi non potrebbe annullare l'atto, potendo al più fare ricorso al potere di disapplicazione ex artt.4-5 LAC (L.20.3.1865, n.2248- all.E), con conseguente asserita carenza di tutela a beneficio del ricorrente. E' agevole evidenziare infatti che, in subiecta materia, l'interessato può chiedere al giudice ordinario, fra l'altro, l'accertamento del diritto ad essere iscritto nei registri anagrafici, talchè (accertato se del caso il diritto vantato), qualora la p.a. non dovesse ottemperare al giudicato, l'interessato potrà fare ricorso agli ordinari strumenti di tutela previsti dall'ordinamento (inclusa l'ottemperanza), senza che a ciò possa ritenersi ostativo l'atto di cancellazione, il quale, a ben guardare, non possiede veste provvedimento autoritativa, quanto piuttosto certativa (per l'appunto, la certificazione anagrafica di residenza), come tale non dispositiva dell'interesse pubblico.

4. Per quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, presso cui il ricorso potrà essere riassunto ai sensi e nei termini di cui all'art.11, co.2 cpa.

Tenti conto della palese inammissibilità del ricorso, si respinge in via definitiva l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art.74, co.2 D.p.r. n.115/2002.

Le spese di giudizio possono nondimeno essere compensate, tenuto precipuamente conto della definizione in rito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Respinge altresì in via definitiva la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Luca Iera, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO